Questo obbligo di pubblicazione è stato stabilito dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 27 del D.Lgs. n. 97/2016, e riguarda gli atti degli organismi indipendenti di valutazione, le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al conto consuntivo e tutti i rilievi, ancorché non recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'ente e dei suoi uffici.

Ultima modifica

Lun, 13/06/2022 - 15:04